BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE
società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, **15 gennaio 2024**

Oggetto: **Contributo anno 2024 per le spese di funzionamento del Garante delle Comunicazioni – Adempimenti a carico degli editori**

Si segnala all'attenzione degli editori:

- ***la Delibera AGCOM n.277/23/CONS del 8 novembre 2023 – Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media e***
- ***la Delibera AGCOM n.284/23/CONS del 8 novembre 2023 – Modello telematico ed istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024.***

La delibera n.277/23, il modello telematico per la comunicazione ed il versamento e le relative istruzioni sono pubblicate sul sito web dell'Agcom.

Tale contributo è stato istituito dalla legge finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005), all'art. 1, commi 65, 66 e 68 che aveva modificato il sistema delle entrate dell'Autorità, disponendo che le spese di funzionamento non garantite dal sistema statale, fossero finanziate dal mercato di competenza con un contributo annuo non superiore al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio.

Per il 2024, la misura del contributo riservata agli editori è stata fissata nella misura del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio o dalle scritture contabili equivalenti.

La misura del 2 per mille è la **misura massima prevista dalla legge**.

Il termine per il versamento del contributo è stato fissato al 1 MARZO 2024.

Il termine per l'invio della comunicazione telematica è stato fissato al 1 MARZO 2024.

Dovranno versare il contributo anche gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, i quali applicheranno la misura del 2 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

20145 Milano - Via Giovanni Rasori, 13
tel. 02/86984211 –fax 02/85910154 - E-mail: amministrazione@biancofiduciaria.it
società a resp. limitata autorizzata con Decreto Min. del 25/01/1996 Legge 1966/39 – Capitale sociale Euro 52.000 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 11469080151 – Registro Imprese di Milano al n. 11469080151 – REA n. 1468143

Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo anche tutti gli operatori la cui natura giuridica non richiede l'obbligo della redazione del bilancio quali enti morali, associazioni, fondazioni, ditte individuali, società di fatto, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

A) <u>Soggetti obbligati</u>

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale ed al versamento del contributo - quando ne ricorrano i presupposti - sono tutti i soggetti che operano in almeno uno dei seguenti settori:

- servizi di comunicazioni elettroniche,
- **servizi media**,
- servizi postali,
- servizi di intermediazione on line
- motori di ricerca online,
- diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale,
- servizi di piattaforma per la condivisione di video
- commercializzazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Fra i soggetti obbligati al contributo vi sono **gli editori di quotidiani, periodici o riviste, e quelli operanti nell'editoria elettronica**.

Tali editori **rientrano nella categoria dei SERVIZI MEDIA** che comprende i seguenti operatori:

i) fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari,
ii) fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta,
iii) fornitori di contenuti,
iv) soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione,
v) concessionarie di pubblicità,
vi) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi,
vii) produttori indipendenti,
viii) agenzie di stampa a carattere nazionale,
ix) **editori di giornali quotidiani, periodici o riviste**,
x) **editoria elettronica**.

B) <u>Determinazione dei ricavi sui quali calcolare il contributo</u>

La misura del contributo, quantificata nel 2 per mille, va applicata sui ricavi iscritti alla voce A1 dell'articolo 2425 del Codice Civile – *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali o di altra scrittura contabile equivalente (per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio) **approvati alla data del 8 novembre 2023** (data della delibera n. 277/23/CONS).

Per il calcolo del contributo, gli operatori con esercizio coincidente con l'anno solare devono considerare, quale bilancio di riferimento, quello chiuso al 31 DICEMBRE 2022, approvato nel corso dell'anno 2023 e quindi – normalmente - in data antecedente alla data del 8 novembre 2023.

Gli editori di giornali e periodici dichiarano i ricavi rilevanti ai fini del contributo – essenzialmente i ricavi da vendita di copie ed i ricavi da pubblicità - nel riquadro 2C del modello telematico.

Il totale dei ricavi delle vendite e prestazioni (A1) è pre - compilato dal sistema nel caso in cui il soggetto abbia depositato il bilancio presso il registro delle imprese.

I ricavi esclusi dal contributo dovranno essere classificati nel riquadro 2H del modello telematico, in relazione al tipo di attività individuata in base ai codici Ateco 2007 e debbono essere anche giustificati.

C) <u>Casi di esenzione dal contributo per il 2024</u>

<u>Per l'anno 2024 sono esentati dal versamento del contributo le seguenti categorie di soggetti</u>:

- le imprese che versano in stato di crisi avendo l'attività sospesa, in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali;
- le imprese con ricavi assoggettabili a contribuzione pari o inferiori a Euro 500.000. **<u>Per i soggetti che superano questa soglia, il contributo è calcolato sull'intero importo dei ricavi assoggettabili</u>**;
- le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023, in considerazione del fatto che viene meno il parametro di riferimento, vale a dire i ricavi dell'ultimo bilancio approvato o altra scrittura contabile equivalente prima della data del 8 novembre 2023.

Il totale dei ricavi delle vendite e prestazioni (A1) è pre - compilato dal sistema nel caso in cui il soggetto abbia depositato il bilancio presso il registro delle imprese.

I ricavi esclusi dal contributo dovranno essere classificati nel *modello telematico di comunicazione*, in relazione al tipo di attività individuata in base ai "codici Ateco" . I ricavi esclusi dal contributo, oltre ad essere classificati per codice Ateco, debbono essere anche giustificati.

D) Obbligo di comunicazione

Entro il prossimo 1 MARZO 2024, tutti i soggetti operanti nel settore dei **SERVIZI MEDIA , compresi i soggetti esentati dal versamento del contributo** di cui al precedente paragrafo C**,** dovranno effettuare la comunicazione utilizzando esclusivamente con il modello telematico "Contributo Agcom – anno 2024, allegato alla presente nota, pubblicato sul sito web dell'AGCOM e disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. L'accesso al portale si effettua con la Carta Nazionale dei Servizi, di cui devono dotarsi le persone fisiche delegate alla compilazione e trasmissione del modello.

E) Modalità e termini di versamento

Il versamento del contributo 2024 deve essere eseguito entro il 1 MARZO 2024, mediante :

- Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamenti Contributi" presente nella sezione "AGCOM" > "Contributo dovuto all'Autorità" del Portale;

- bonifico sul conto corrente i cui dettagli sono indicati nella pagina web https://www.agcom.it/iban-e-pagamenti-informatici1

Di seguito si forniscono i riferimenti del conto corrente bancario.
Banco Popolare di Milano S.p.A.
codice IBAN : IT 10 M 05034 11701 000000003291
codice SWIFT : BAPPIT22C34

Nella causale del bonifico occorre indicare il codice IUV che viene generato all'esito della completa e corretta compilazione del *modello telematico*

Non è possibile rateizzare il pagamento.

F) Sanzioni

Si segnala, infine, che la mancata o tardiva presentazione del modello di comunicazione nonché l'indicazione nello stesso di dati non rispondenti al vero comporta l'applicazione delle sanzioni disposte dall'art.1, commi 29 e 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (sanzione amministrativa da 516 a 103.291 euro, oltre le pene previste dall'art. 2621 c.c.- False comunicazioni sociali).

L'omesso o ritardato versamento comporta l'addebito degli interessi di mora al tasso legale, oltre le maggiori spese per la riscossione coattiva.

Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino

Allegati:

1) delibera n.277/23/CONS, determinazione del contributo- servizi media;
2) delibera n.284/23/CONS, modello telematico;
3) modello contributo agcom - anno 2024;
4) istruzioni per il versamento del contributo per il 2024.